

Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati all'estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna, a favore di Comunità montane, enti locali, loro consorzi e Consorzi di sviluppo industriale dei territori montani della Regione, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50.

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Soggetti beneficiari

Art. 4 Iniziative finanziabili

Art. 5 Presentazione della domanda di contributo

Art. 6 Comunicazione di avvio del procedimento

Art. 7 Criteri di priorità

Art. 8 Istruttoria

Art. 9 Modalità di concessione ed erogazione del contributo

Art. 10 Variazioni al progetto

Art. 11 Accordi di programma

Art. 12 Modalità e termini di rendicontazione

Art. 13 Obblighi del beneficiario

Art. 14 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

Art. 15 Ispezioni e controlli

Art. 16 Rinvio

Art. 17 Rinvio dinamico

Art. 18 Norme transitorie e finali

Art. 19 Entrata in vigore

art. 1 Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il presente regolamento, nel perseguimento delle finalità di sviluppo economico e riequilibrio territoriale dell'area montana, definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati all'estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani).

art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) incremento occupazionale: 2 o più unità lavorative assunte per almeno 3 anni decorrenti dalla realizzazione delle iniziative finanziate;
- b) soluzione di crisi aziendali: interventi collegati a realtà imprenditoriali a rischio di procedure concorsuali;

- c) completamento di interventi già finanziati negli esercizi precedenti: inserimento dell'intervento di completamento nell'ambito di un progetto originariamente già suddiviso in lotti e incluso nella programmazione triennale dei lavori dell'ente beneficiario;
- d) opere affini: lavori eseguiti sull'opera principale o ad essa collegati oppure lavori della stessa tipologia di quelli oggetto del finanziamento primario anche se realizzati in un contesto differente;
- e) variazioni sostanziali all'iniziativa progettuale: modifiche del progetto tali da snaturare l'opera, decontestualizzarla o modificarla in maniera considerevole, riduzione dell'importo di progetto in misura pari o superiore al 20 per cento;
- f) variazioni non sostanziali all'iniziativa progettuale: tutte le modifiche non comprese al punto precedente, riduzione dell'importo di progetto in misura inferiore al 20 per cento.

art. 3 Soggetti beneficiari

1. Beneficiari dei contributi sono le Comunità montane, gli enti locali, i loro consorzi ed i Consorzi di sviluppo industriale dei territori montani della Regione, i quali provvedono alla realizzazione delle iniziative progettuali di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

art. 4 Iniziative finanziabili

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 50/1993, aventi come obiettivo l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, di strutture turistico-ricettive, nonché il miglioramento della funzionalità di quelli esistenti.

2. Sono escluse le iniziative progettuali aventi come oggetto esclusivo l'acquisto di beni immobili.

3. Le opere di cui al comma 1, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, possono essere affidate in concessione dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, a società o a consorzi costituiti tra imprese ed enti locali.

4. Nell'ambito delle finalità del presente regolamento i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 possono inoltre concorrere al finanziamento delle iniziative progettuali di cui al comma 1 con proprie risorse.

Art. 5 Presentazione della domanda di contributo

1. I beneficiari presentano domanda di contributo entro il 1 marzo di ogni anno.

2. La domanda di contributo, presentata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, è corredata dalla seguente documentazione:

a) deliberazione dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante dell'ente a presentare domanda di contributo ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993, nonché di approvazione della relazione tecnico illustrativo di cui al punto c);

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attestante:

1) il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni;

2) l'assunzione a carico dell'ente beneficiario di ogni eventuale onere aggiuntivo necessario alla realizzazione dell'iniziativa progettuale;

3) l'inclusione dell'opera nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici dell'ente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e dall'articolo 128, commi 6 e 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

4) l'insussistenza di altri contributi pubblici a favore della realizzazione dell'opera e per la progettazione della stessa.

c) relazione tecnico illustrativa comprendente una descrizione completa dell'iniziativa progettuale, il relativo quadro economico, l'ubicazione dell'intervento da realizzare desumibile da corografia su Carta tecnica regionale scala 1:5000 e mappa catastale.

3. La domanda di contributo, redatta secondo modulo approvato con decreto del Direttore centrale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, è trasmessa a mezzo raccomandata alla Direzione

centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale.

4. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione dei contributi a favore dei beneficiari e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

Art. 6 Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale comunica all'ente richiedente il contributo:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) la struttura competente, i nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria;
- c) i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati;
- d) l'Ufficio competente presso cui si può prendere visione degli atti o trarne copia.

Art. 7 Criteri di priorità

1. Le iniziative progettuali sono valutate in base al maggior grado di contribuzione allo sviluppo delle aree montane interessate con riferimento ai seguenti criteri di priorità, da considerarsi in ordine decrescente di valore:

- a) incremento occupazionale, per un punteggio da 8 a 10;
- b) soluzione di crisi aziendali, per un punteggio da 5 a 7;
- c) realizzazione dell'intervento con finalità di sviluppo socio economico, per un punteggio da 2 a 4;
- d) completamento di interventi già finanziati negli esercizi precedenti, per un punteggio pari a 1.

2. A parità di punteggio, la priorità delle domande di contributo è valutata in base allo stato di progettazione dell'iniziativa progettuale al momento della presentazione della domanda, in conformità all'articolo 8 della legge regionale 14/2002; in caso di ulteriore parità, l'Amministrazione regionale stabilisce una percentuale di contribuzione uguale per le iniziative progettuali ammesse, tenuto conto delle risorse disponibili a bilancio regionale.

Art. 8 Istruttoria

1. Le domande di contributo pervenute entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, complete della documentazione prevista dall'articolo 5, comma 2, sono valutate sulla base di una preventiva verifica della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di iniziativa progettuale presentata, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio.

3. Ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il responsabile del procedimento, prima della formale adozione e comunicazione del provvedimento negativo, rende noto tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nel provvedimento di riparto delle risorse finanziarie.

4. Le domande di contributo ritenute regolari sono ammesse a finanziamento in base ai criteri di priorità di cui all'articolo 7 e tenuto conto dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili a bilancio regionale, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale).

5. L'Amministrazione regionale pubblica sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia l'elenco

delle iniziative progettuali ammesse a finanziamento ai sensi del comma precedente.

6. L'Amministrazione regionale comunica agli enti beneficiari l'importo dei contributi regionali autorizzati per le relative iniziative progettuali ammesse a finanziamento.

7. L'Amministrazione regionale comunica altresì agli enti beneficiari interessati la mancata finanziabilità delle iniziative progettuali per esaurimento delle risorse regionali disponibili o la non ammissibilità delle domande di contributo presentate.

Art. 9 Modalità di concessione ed erogazione del contributo

1. I contributi sono concessi ed erogati con le modalità di cui al presente articolo in combinato disposto con gli articoli 56 e 57 della legge regionale 14/2002, fatto salvo quanto stabilito in materia di accordi di programma all'articolo 11 del presente regolamento in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 50/1993.

2. Ai fini della concessione del contributo, il beneficiario produce la seguente documentazione:

- a) progetto preliminare o, se ammesso dalla vigente normativa di settore, studio di fattibilità in duplice copia cartacea ed ulteriore copia in formato elettronico;
- b) deliberazione dell'organo competente di approvazione della documentazione progettuale di cui alla lettera a) in duplice copia conforme all'originale;
- c) stampa del codice CUP assegnato al progetto;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente in conformità alle asseverazioni rese dal progettista, attestante il rispetto:
 - 1) delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, come disposto dall'articolo 71 della legge regionale 14/2002;
 - 2) dell'obbligo previsto dall'articolo 9, comma 14, della legge regionale 14/2002;
- e) asseverazioni del progettista in merito:
 - 1) al rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, come disposto dall'articolo 71 della legge regionale 14/2002;
 - 2) al rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 9, comma 14, della legge regionale 14/2002;
 - 3) alla conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed alla normativa edilizia e urbanistica vigente;
 - 4) alla categoria prevalente dell'opera;
 - 5) all'eventuale configurazione dell'intervento come opera di manutenzione;
- f) nel caso in cui intenda procedere all'assegnazione del bene oggetto di contributo a favore di terzi utilizzatori, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante:
 - 1) l'impegno ad esperire procedura ad evidenza pubblica;
 - 2) l'assunzione dell'obbligo a lasciare agli utilizzatori il possesso o l'utilizzo dell'opera contribuita per un periodo minimo di anni corrispondente al vincolo di cui all'articolo 13, comma 1, del presente regolamento.

3. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e ultimazione lavori, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 68 della legge regionale 14/2002. Eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi sono concessi con provvedimento del responsabile del procedimento, ai sensi della medesima normativa, previa presentazione di istanza adeguatamente motivata dell'ente beneficiario.

4. I contributi sono concessi nel limite massimo del 100 per cento dell'importo di progetto ammissibile, previa valutazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 7 del presente regolamento e tenuto conto delle risorse disponibili a bilancio regionale.

5. I contributi concessi ai sensi del presente Regolamento non sono cumulabili con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10 Variazioni al progetto

1. Le variazioni sostanziali e non sostanziali all'iniziativa progettuale, intervenute a partire dalla presentazione della domanda di contributo fino all'emanazione del decreto di erogazione del contributo, devono essere comunicate alla Direzione centrale attività produttive, entro 30 giorni dal loro verificarsi, tramite istanza motivata e sottoscritta dal legale rappresentante delegato dall'organo

collegiale dell'ente beneficiario, con allegata relazione tecnico illustrativa o ulteriore adeguata documentazione progettuale relativa all'intervento così come variato.

2. Le variazioni sostanziali all'iniziativa progettuale sono autorizzate con decreto del Direttore centrale attività produttive, previa valutazione della loro conformità alle finalità della legge regionale 50/1993, nonché della permanenza dell'interesse pubblico regionale alla contribuzione, fermo restando il mantenimento dei criteri di priorità inizialmente dichiarati e assegnati all'iniziativa progettuale.

3. L'Amministrazione regionale comunica al beneficiario la presa d'atto delle variazioni non sostanziali all'iniziativa progettuale qualora rispettino le aspettative e le finalità originarie dell'iniziativa preventivata.

4. L'Amministrazione regionale provvede alla revoca del contributo ammesso al finanziamento:

- a) in difetto della comunicazione delle variazioni all'iniziativa progettuale nei termini previsti al comma 1;
- b) qualora, in assenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, le variazioni sostanziali e non sostanziali all'iniziativa progettuale non siano considerati ammissibili.

Art. 11 Accordo di Programma

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 50/1993, il contributo è concesso a favore dei soggetti beneficiari per le iniziative progettuali ammesse a finanziamento ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente regolamento, previa sottoscrizione di accordo di programma da parte di tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione dell'iniziativa progettuale oggetto di contribuzione.

2. L'accordo di programma, stipulato ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000, è approvato con Decreto del Presidente della Regione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Successivamente alla pubblicazione dell'accordo di programma, il contributo è concesso ed erogato con le modalità di cui al presente articolo in combinato disposto con gli articoli 56 e 57 della legge regionale 14/2002, sulla base della documentazione prodotta dai beneficiari in conformità all'articolo 9, comma 2 del presente regolamento.

4. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, nonché il termine di presentazione della rendicontazione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 68 della legge regionale 14/2002. Eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi sono concessi con provvedimento del responsabile del procedimento, ai sensi della medesima normativa, previa presentazione di istanza adeguatamente motivata dagli enti beneficiari.

Art. 12 Modalità e termini di rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione del contributo i soggetti beneficiari presentano, entro i termini previsti dal decreto di concessione, ed in conformità all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che attesta che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- b) certificato di collaudo o regolare esecuzione regolarmente approvato.

2. Il beneficiario che intende utilizzare, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002 le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento, contestualmente alla documentazione di cui al comma 2, presenta:

- a) il progetto preliminare dell'opera affine a quella finanziata, nel caso in cui le economie contributive conseguite sono utilizzate per l'esecuzione di lavori affini a quelli eseguiti;
- b) documentazione dimostrativa degli oneri sostenuti per spese tecniche e di collaudo, nel caso in cui le economie contributive conseguite sono utilizzate a copertura di maggiori spese.

3. L'Amministrazione regionale autorizza con proprio provvedimento l'utilizzo delle economie contributive di cui al comma 3 e, nell'ipotesi di cui alla lettera a), fissa i termini di inizio e fine lavori nonché di rendicontazione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo).

4. Il beneficiario che intende reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell'articolo 56,

comma 6 della legge regionale 14/2002, contestualmente alla documentazione di cui al comma 2, presenta:

- a) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente contenente l'indicazione dell'ammontare dell'imposta recuperata, conguagliata o rimborsata e della relativa destinazione;
 - b) il provvedimento con il quale l'organo collegiale competente delibera i reimpieghi di imposte derivanti dalle iniziative progettuali ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 50/1993 ed attesta altresì che gli importi IVA derivanti dalla realizzazione delle medesime iniziative rappresentano quote di costo non coperte da altri contributi.
5. Il beneficiario è tenuto a rendicontare il reimpiego dell'IVA recuperata, conguagliata o rimborsata, entro due anni dalla data della dichiarazione di cui al comma 1 lettera a). A tal fine presenta la documentazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 relativa all'opera alla quale è destinata l'imposta reimpiegata.
6. L'IVA può essere reimpiegata una sola volta.
7. Sono esclusi ulteriori finanziamenti di quote IVA contenute nei quadri economici dei progetti di cui ai commi 3 e 6. I medesimi progetti non possono riportare l'indicazione di ulteriori economie contributive.

Art. 13 Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario si impegna a mantenere la destinazione delle opere ammesse a finanziamento per anni cinque dal termine di ultimazione dei lavori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 5, della legge regionale 7/2000; diversamente è tenuto alla restituzione della somma percepita per la realizzazione dell'iniziativa distolta dalla destinazione originaria.
2. In relazione alle iniziative progettuali ammesse a finanziamento in base al criterio di priorità di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a) ricorre l'obbligo per il beneficiario di attestare il mantenimento dell'incremento occupazionale da parte delle realtà imprenditoriali interessate.
3. L'ente beneficiario trasmette annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attestante il mantenimento dei vincoli di cui al comma 1 fino alla decorrenza del quinto anno, e di cui comma 2 fino alla decorrenza del terzo anno.
4. Nel caso in cui il beneficiario abbia presentato la documentazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera f), è altresì obbligato:
 - a) a presentare, unitamente alla documentazione di cui all'art. 12, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'esperimento della procedura ad evidenza pubblica;
 - b) a presentare, unitamente alla documentazione di cui all'art. 12, una dichiarazione del legale rappresentante attestante l'adempimento dell'obbligo di lasciare agli utilizzatori il possesso o l'utilizzo dell'opera contribuita per un periodo minimo di anni corrispondente al vincolo di cui al comma 1 del presente articolo;
 - c) al termine del periodo indicato al comma 1), a versare alla Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, con le modalità indicate nel decreto di concessione, la compensazione del valore residuo secondo il metodo di calcolo che tenga conto dei flussi di cassa attualizzati, prendendo in considerazione sia il valore residuo dell'oggetto del contributo, sia tutti i profitti e le perdite intervenute nel corso degli anni di riferimento, al fine di garantire il ruolo di strumento dell'Amministrazione regionale che provvede a fornire servizi di assistenza alle imprese utilizzatrici.

Art. 14 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede oppure imputabili all'Amministrazione regionale.

2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza del diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario oppure nel caso di inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 10 e 13 del presente regolamento.

3. L'Amministrazione regionale comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 15 Ispezioni e controlli

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi, solo richiesti o già concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle informazioni prodotte dal beneficiario nel corso del procedimento contributivo.

2. Il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti beneficiari è effettuato su almeno il 5 per cento delle pratiche trattate nel corso di un anno solare in relazione alla legge regionale 50/1993, secondo le direttive generali impartite dal Direttore centrale delle attività produttive.

Art. 16 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 ed alla legge 241/1990.

Art. 17 Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 18 Norme transitorie e finali

1. I soggetti che hanno presentato domanda di contributo in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento non ancora ammessa a finanziamento comunicano la conferma della richiesta di finanziabilità delle iniziative progettuali e adeguano la domanda medesima producendo la documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, indicando altresì i criteri di priorità soddisfatti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire alla Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. In difetto della comunicazione nei termini di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale procede all'archiviazione della domanda di contributo originariamente formulata.

Art. 19 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE